



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot..

Roma,

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 705 del 10/01/2013
110/04.06.02 Gestione fascicolo personale

Al Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco

SEDE

Ai Sig. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

Ai Sig.ri Direttori Regionali e Interregionali dei
Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Ispettivo Centrale

SEDE

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I Gabinetto

SEDE

Ai Sig. Dirigenti degli Uffici di Diretta
Collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente Generale Capo VVF

LORO SEDI

Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali VVF

LORO SEDI

Oggetto: Art. 5, comma 8, del D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7/08/2012, n. 135. Liquidazione delle ferie non godute.

L'art.5, comma 8, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.135, prevede che *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età (omissis) "*.

La disposizione normativa di cui sopra, di portata generale, trova la sua ratio giustificatrice nelle disposizioni urgenti adottate per la revisione della spesa pubblica e, in particolare, nell'ambito della riduzione della spesa da parte di tutte le pubbliche amministrazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE
CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Come evidenziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, la normativa è diretta a colpire gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non fruite, sia a causa della assenza di programmazione e di controlli da parte della dirigenza sulle ferie dei dipendenti, sia dell'utilizzo improprio delle possibilità di riporto consentite dalla legge, nonché a favorire una maggiore responsabilizzazione nel godimento delle ferie.

La concreta e corretta applicazione della intervenuta abrogazione della liquidazione delle ferie non godute è stata oggetto di analisi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che hanno esaminato la disposizione normativa sotto due diversi aspetti: l'uno inerente l'esatto ambito temporale di applicazione della disposizione e l'altro inerente alcune limitazioni del divieto di corresponsione.

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

Partendo proprio dall'esatto ambito temporale di applicazione, il problema si è posto in quanto la data di entrata in vigore della norma (7\7\2012), fissa il termine iniziale del divieto di liquidazione delle ferie non godute, nulla prevedendo in merito al regime transitorio.

Poiché la normativa non prevede una disciplina transitoria, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere prot. n. 32937 del 6/08/2012, successivamente confermato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha affermato che la soluzione delle problematiche di carattere intertemporale deve seguire i principi di carattere generale *"tenuto conto che l'entrata in vigore della nuova disciplina impatta anche su cessazioni del rapporto di lavoro verificatesi prima della sua entrata in vigore e su situazioni già consolidate relative a rapporti ancora in corso"*.

In base all'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile per le quali: *"La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"*, rimangono salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni posto che, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista.

In particolare, quindi, il divieto di monetizzazione (delle ferie non godute) non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima della entrata in vigore del Decreto Legge (7\7\2012), nonché, come dice la stessa Funzione Pubblica '7e situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE
CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

prima della entrata in vigore della disposizione di cui si tratta", ma a condizione che, prima della cessazione dal servizio, sia risultata "incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto di lavoro o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segue la cessazione (ad es. nei casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra Amministrazione".

Resta salvo che, in questi pochi e residui casi, la monetizzazione delle ferie potrà avvenire solo se verrà verificato, caso per caso, dalla Amministrazione l'avvenuto rispetto delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste, (nel caso del Corpo Nazionale VVF, dai DD.PP.RR. 7\5\2008, rispettivamente agli artt. 2 e 13).

Pertanto le situazioni verranno esaminate e valutate dalla Amministrazione considerando le motivazioni del rinvio che ha portato all'accumulo, rammentando che, in base ai contratti vigenti, le disposizioni che possono aver giustificato il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base ai Contratti, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto, ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio.

ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI MONETIZZAZIONE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere prot. n.40033 del 08.10.2012 (A11.2), condiviso anch'esso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n.94806 del 9.11.2012 (Ali.3), ha fornito chiarimenti sull'ambito oggettivo di applicazione della norma.

In particolare, il Dipartimento, partendo dalla ratio sottesa alla norma del citato art.5, comma 8, osserva che i casi di cessazione ivi espressamente richiamati configurano delle vicende estintive cui il lavoratore concorre in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro, mediante compimento di atti o comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto, così accettando le eventuali conseguenze, come per l'appunto la perdita delle ferie maturate e non godute.

Diverse, pertanto, appaiono quelle ipotesi in cui la mancata fruizione delle ferie si sia determinata a seguito di periodi prolungati di malattia, infortunio sul lavoro, dispensa dal servizio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE
CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, che abbiano determinato, alla fine, la cessazione dal servizio del dipendente.


Poiché, prosegue l'argomentazione della Funzione Pubblica, i casi non espressamente previsti dalla norma citata configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore ovvero dalla capacità organizzativa del datore di lavoro di programmare la fruizione del congedo ordinario, la loro inclusione nel divieto di monetizzazione non sembrerebbe rispondente alla *ratio* del divieto posto dall'art. 5 comma 8 d.l. 95/2012, in quanto ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata ed irragionevole per il lavoratore interessato, il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di servizio resta integro.

Alla luce di quanto esposto e di una ampia giurisprudenza, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha, pertanto, espresso l'avviso che, a regime, nel divieto posto dal comma 8 dell'art. 5 del citato D.L. 95/2012, non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.

Resta fermo che, anche in questi residui casi, la monetizzazione delle ferie potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi di legittimo rinvio della fruizione normativamente e contrattualmente previste, che verranno valutate caso per caso dalla Amministrazione.

Neil'allegare copia dei pareri citati, si invitano codesti Uffici a volere dare idonea diffusione alla presente circolare tra il personale dipendente in considerazione della rilevanza delle disposizioni in materia, garantendo nel contempo la massima collaborazione nella vigilanza sulla programmazione e fruizione delle ferie al fine di evitare, comunque, costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO


Monca